

□ **Mozione n. 393**

presentata in data 8 agosto 2012

a iniziativa del Consigliere Pieroni

“Sospensione degli atti autorizzativi per la realizzazione degli impianti a biogas quale forma di autotutela amministrativa”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che l'iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di biogas derivante da fermentazione anaerobica delle biomasse, è determinato dall'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003;

che evidenziato il gran numero di autorizzazioni recentemente rilasciate dalla Regione Marche;

che considerato che, nell'ambito dei procedimenti amministrativi che hanno portato al rilascio di dette autorizzazioni, i relativi progetti NON sono stati sottoposti a procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e/o di V.I.A., in ragione della potenza inferiore a 3MW termici e 1MW elettrici, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 3 del 26 marzo 2012 pubblicata il 05 aprile 2012 che determina l'ambito di applicazione delle disposizioni della specifica norma;

che considerato che il Consiglio dei Ministri con delibera del 25 maggio 2012 ha impugnato le disposizioni della suddetta legge regionale in quanto presenterebbe elementi di incostituzionalità su diversi aspetti e, fra l'altro, per il seguente motivo: “1.2 La normativa regionale ha fissato delle soglie al di sotto delle quali i singoli progetti non sono assoggettabili a procedura di VIA. Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale) e B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale), B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale) sono di tipo dimensionale. È pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all'allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende dal dettato dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (a questo proposito si vedano anche l'Ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel procedimento C-156/07 e le sentenze C-66/06, C-255/08 e C-435/09). L'allegato III della direttiva distingue: 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali; 2) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale; 3) le caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata. Una regione la quale, sulla base dell'articolo 4(2) della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) della direttiva. Ne discende che le soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le attività corrispondenti a quelle dell'allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa”;

che considerato che le autorizzazioni rilasciate, fortemente contestate dai cittadini e dagli Enti locali, sono state impuginate – o si accingono ad esserlo – avanti al competente Tribunale Amministrativo, anche per l'incostituzionalità della norma, la L.R. 26 marzo 2012 nr. 3, in base alla quale gli Uffici ne hanno disposto l'esclusione del progetto dalle procedure di V.I.A.;

che evidenziato che, in siffatto contesto, una eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma regionale menzionata determinerebbe l'automatico annullamento di tutte le autorizzazioni regionali impugnate.

che evidenziato che in tal caso, la Regione Marche si troverebbe ad affrontare una situazione di contenzioso insostenibile e senza precedenti, determinata dal blocco degli investimenti e delle attività, dalle inevitabili richieste risarcitorie da parte delle ditte titolari delle autorizzazioni annullate per colpa dell'Ente, dalle azioni legali e giudiziarie avviate da cittadini ed Enti locali sia ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali arrecati che ai fini della rimessa in pristino dei siti interessati dagli eventuali cantieri avviati.

che richiamato l'Art. 28 della Costituzione, secondo cui "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". Responsabilità che, in ultima analisi, verrebbe a ricadere sui componenti della Giunta Regionale e dell'Assemblea Legislativa stessa.

che considerato che ai sensi degli artt. 21 ter – 21 quinquies – 21 octies – 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.mi., gli enti pubblici possono procedere alla così detta "autotutela amministrativa", che consente di sospendere atti autorizzativi già emessi in attesa di pronunciamenti che potrebbero interferire o sovvertire i principi adottati ante-giudizio;

IMPEGNA

La Giunta regionale, nelle more della decisione della Corte Costituzionale in ordine alla impugnata l.r. 3/2012:

- 1) ad assicurare che i progetti relativi alle autorizzazioni da emanare per impianti a biogas di potenza inferiore ai valori di soglia fissati dalla ridetta L.R. siano sottoposte a verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche in applicazione dell'Allegato III della direttiva comunitaria;
- 2) a disporre, in via di autotutela, l'immediata sospensione degli atti autorizzativi già emessi in assenza del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e/o di V.I.A., inerenti la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di biogas derivante da fermentazione anaerobica delle biomasse, in attesa del giudizio di costituzionalità della Suprema Corte sulla L.R. 3/2012;
- 3) ad assicurare alle ditte titolari della autorizzazioni sospese, nelle more del giudizio di costituzionalità, la facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento sospeso previa sottoposizione del progetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e/o a V.I.A.